S T A T U T O

COSTITUZIONI- SEDE-SCOPI

Art.1- E' costituita una libera associazione fra Partigiani Cambattenti,patrioti,reduci dalla Guerra di Liberazione e dalla Deportazione,denominata Unione Autonoma Partigiani Sardi (U.A.P.S.) aderente alla F.I.V.L.

Art.2- L'U.A.P.S. ha sede in Cagliari

Art.3- Possono far parte dell'Unione quali soci effettivi i Partigiani,i Patrioti, i reduci dalla Guerra di Liberazione dalla Deportazione in Germania, riconosciuti tali a termini delle vigenti leggi,abitualmente residenti in Sardegna,che ne facciano domanda accettando il presente Statuto. Possono altresì essere ammessi all' U.A.P.S. in qualità di soci sostenitori,ma senza voto deliberativo,i cittadini di ambo i sessi che dichiarino di condividere gli scopi ed i fini dell'Unione.

Art.4°- Le domande di ammissione dei Soci devono essere presentate all'appostito organo previsto dallo Statuto il quale ha la facoltà di respingerle per serie ragioni di carattere morale o comunque contrastanti con gli interessi dell'Unione.

Art.5- L'U.A.P.S. è un Associazione apartitica.

Art.6- L'U.A.P.S. può costituire dei propri Circoli



o Sezioni in più Centri della Regione.

Art.7- Scopi dell'Unione sono:

a) salvaguardare lo spirito della Resistenza valo=rizzandone il patrimonio morale, mantenendo fede agli ideali di indipendenza, di libertà, di democra=zia, di giustizia e di civiltà propugnati nella lotta di Liberazione.

b) Glorificare i caduti per la lotta di Liberazione ed eternare la memoria prestando opera di assisten=za morale e materiale ai loro congiunti e familia=ri.

c) Svolgere e potenziare tutte le attività di ca=rattere assistenziale utili e necessarie alla tu=tela degli interessi dei Volontari della Libertà.

ORGANI DELL' UNIONE

Art.8- Sono organi dell' U.A.P.S.:

a) L'Assemblea Regionale Congressuale

b) Il Consiglio Direttivo dell'Unione

c) La Giunta Esecutiva

d) Il Presidente

e) Il Collegio dei Sindaci

Art.9- L'Assemblea Congressuale si tiene ogni due anni ed elegge il Consiglio Direttivo. Partecipano all'Assemblea tutti i soci effettivi in rego=la col tesseramento e le quote sociali. E' ammesso

7

il voto per delega scritta nella persona di un al=
tro socio. L'assemblea è convocata con quindici
giorni di preavviso èd è valida purchè il numero
dei partecipanti e delle deleghe scritte superi la
metà dei soci effettivi. L'Assemblea elegge il Con=
siglio Direttivo dell'Unione a votazione segreta,
discute e approva i bilanci, decide sull'indirizzo
e sulle attività associative nonchè sulle modifi=
che dello Statuto.

Art.10- Il Consiglio Direttivo è composto da alme=
no cinque o sette membri eletti dall'assemblea e
dura in carica due anni.

Art.11- Il Consiglio si riunisce almeno due volte
a l'anno in sessione ordinaria e in sessione
straordinaria qualora almeno un quinto dei soci ne
faccia richiesta motivata, oppure su richiesta del=
la giunta Esecutiva e infine dal Presidente.

Art.12- Il Consiglio dell'Unione ha potere delibe=
rativo su ogni materia che interessa la vita del=
l'Unione. Spetta inoltre al consiglio la delibe=
razione di espulsione dall'Unione di quei soci che
a suo parere se ne dimostrassero indegni di appar=
tenervi.

Art.13- Il Consiglio dell'Unione elegge fra i suoi
membri la Giunta Esecutiva, il Presidente ed il Col=

legio dei Sindaci.

Art.14- La Giunta Esecutiva è composta da almeno tre membri fra cui il Presidente.Dura in carica due anni e può essere rieletta.La Giunta si riunisce almeno una volta al mese e delibera a maggioranza.La Giunta cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e prende le decisioni d'urgenza, cura l'esercizio finanziario dell'Unione e decide in merito all'ammissione dei soci nonchè propone al Consiglio le sanzioni disciplinari nei confronti dei soci che se ne rendessero responsabili.

Contro le deliberazioni della Giunta è ammesso ricorso al Consiglio dell'Unione.

Art.15- Il Presidente ha la responsabilità legale e sociale dell'Unione.

Art.16-Il Collegio dei Sindaci è composto da almeno tre membri eletti dal Consiglio fra persone anche non socie effettive dell'Unione e si riunisce periodicamente ogni tre mesi per esaminare e controllare la gestione contabile ed amministrativa dell'U.A.P.S.-

Esso deposita il bilancio entro 30 giorni da la chiusura dell'Esercizio Finanziario coincidente con la fine dell'anno solare. Riferisce al Consiglio per i provvedimenti del caso,in merito ad

eventuali iiregolarità riscontrate.

I componenti del Collegio restano in carica un anno.

P A T R I M O N I O

Art.17- Il patrimonio dell'U.A.P.S. è costituito da contributi associativi nella misura stabilita dal regolamento, da donazioni ed elargizioni di Enti e di privati.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nella fase costitutiva e nella fase organizzativa prima dell'U.A.P.S. e per un periodo non superiore a mesi sei dalla data della costituzione ufficiale dell'Unione, il primo Consiglio promotore attribuisce al Presidente eletto nella prima riunione del Consiglio stesso tutte le funzioni della Giunta Esecutiva. Trascorso tale periodo il Consiglio procederà alla elezione degli organi esecutivi e sindacali previsti dal presente Statuto.

Il presente Statuto previa lettura viene approvato e sottoscritto dai soci.

Cagliari, addì 25 gennaio 1960

fto Francesco Bussalai - Monni Angelo - Manunza Tito Olla Luigi - Nughes Giuseppe - Filippini Bianca - Lecca Fernando - Luigi Pau notaro

Copia conforme all'originale per uso
di Fisco e esenzione
Cagliari, il 1-2-1960

